



IL RETTORE

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 204 "Riordinamento della Scuola di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri di Siena e dell'Università per Stranieri di Perugia";

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Perugia, emanato con D.R. n. 80 del 13 aprile 2012, nel testo vigente;

Visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 191 del 7 settembre 2012, nel testo vigente;

Ritenuto di avviare le procedure finalizzate alla costituzione degli Organi Collegiali previsti dallo Statuto di Ateneo, nello specifico del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di Valutazione;

Considerato che gli articoli 10, 11 e 12 dello Statuto di Ateneo prevedono, rispettivamente:

- nel Senato Accademico, *"...due rappresentanti eletti al loro interno dagli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale ..."*
- nel Consiglio di Amministrazione, *"... un membro espresso per elezione al loro interno dagli studenti in corso iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale ..."*
- nel Nucleo di Valutazione, *"...un rappresentante eletto dagli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale ..."*;

Vista l'Ordinanza Ministeriale n. 88 del 6 febbraio 2013, con la quale il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha indetto, per i giorni 21 e 22 maggio 2013, le votazioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU);

Ritenuto opportuno, anche per ragioni di economicità, che le votazioni per le rappresentanze studentesche nei costituendi Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione di Ateneo si svolgano in concomitanza con le succitate votazioni per il CNSU, come previsto dall'articolo 29 del Regolamento di Ateneo;

Ravvisata l'opportunità che le operazioni elettorali si svolgano prima dell'imminente conclusione dell'attività didattica per l'anno accademico 2012-2013, in forza anche dello stesso richiamato articolo 29 del Regolamento di Ateneo che recita: *"...Le elezioni, ove possibile, sono concentrate in unico turno elettorale ed hanno luogo, di norma, in un periodo in cui sia assicurata la più ampia affluenza degli studenti..."*;

Ritenuto pertanto di procedere all'indizione delle votazioni per l'elezione, per il biennio 2013-2015 di :

- a) due rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di laurea magistrale nel costituendo **Senato Accademico**
- b) un rappresentante degli studenti in corso iscritti ai Corsi di laurea e di laurea magistrale nel costituendo **Consiglio di Amministrazione**
- c) un rappresentante degli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di laurea magistrale nel costituendo **Nucleo di Valutazione**;

Preso atto che i termini previsti per le procedure elettorali *"...possono essere derogati funzionalmente alla necessità di provvedere alla prima istituzione degli organi previsti dallo Statuto..."*, ai sensi dell'articolo 73 del succitato Regolamento di Ateneo;



d e c r e t a

1. di indire per i giorni **21 e 22 maggio 2013** le elezioni per la nomina, per il biennio 2013-2015 di:

- a) due rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di laurea magistrale nel costituendo Senato Accademico
- b) un rappresentante degli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di laurea magistrale nel costituendo Consiglio di Amministrazione
- c) un rappresentante degli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di laurea magistrale nel costituendo Nucleo di Valutazione;

2. di stabilire inoltre quanto segue:

2.1 Ora e luogo

Le elezioni in parola si svolgeranno presso il Campus Universitario di Via Carlo Manuali (già Via XIV Settembre) il giorno 21 maggio 2013, dalle ore 9:00 alle ore 19:00, e il giorno 22 maggio 2013, dalle ore 9:00 alle ore 14:00, in concomitanza con le votazioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU).

2.2 Commissione elettorale

Limitatamente alle elezioni di cui al presente Decreto, è nominata con provvedimento del Rettore una Commissione Elettorale composta da:

- a) un Presidente, da individuare tra: professori di II fascia, docenti comandati ed incaricati, ricercatori, personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore alla D
- b) due componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Segretario, da individuare tra: docenti comandati ed incaricati, ricercatori, personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore alla C e Collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato
- c) due componenti supplenti da individuare tra: docenti comandati ed incaricati, ricercatori, personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore alla C e Collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato.

La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente:

- antecedentemente alla data di svolgimento delle elezioni: per pubblicare gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo; per decidere su eventuali ricorsi riguardanti la non corretta compilazione degli elenchi dell'elettorato; per dirimere eventuali contestazioni sulla validità di candidature formali, nonché in ordine alla propaganda elettorale nell'Ateneo
- successivamente allo svolgimento delle elezioni: per presenziare allo spoglio; per esaminare i verbali del Seggio e gli altri atti relativi alla votazione
- per ogni altro fatto o situazione attinente all'organizzazione ed allo svolgimento delle elezioni, per il quale si renda necessario il suo intervento.

Nelle deliberazioni della Commissione le astensioni si computano come voti negativi.

2.3 Seggio Elettorale

E' costituito con provvedimento del Rettore un Seggio Elettorale unico per le elezioni di cui al presente decreto e per le votazioni per il rinnovo del CNSU, composto come stabilito dall'Ordinanza Ministeriale n. 88 del 6 febbraio 2013, nello specifico da:



"...tre dipendenti universitari idonei allo svolgimento dei compiti previsti, dei quali, quello di grado più elevato o di maggiore anzianità di servizio assume le funzioni di Presidente e quello di grado o anzianità inferiore assume le funzioni di Segretario ..."

2.4 Elettorato attivo e passivo

Elettorato attivo:

- per l'elezione delle rappresentanze studentesche in seno a ciascuno dei costituenti organi collegiali, l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti, in corso e fuori corso che, alla data di pubblicazione degli elenchi, risultino regolarmente iscritti, per l'anno accademico 2012/2013, ai corsi predetti o che abbiano formalizzato la propria iscrizione entro la data di svolgimento delle elezioni de quo. Sono esclusi dall'elettorato attivo gli studenti condannati a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.

Elettorato passivo:

- per l'elezione delle rappresentanze studentesche in seno a ciascuno dei costituenti organi collegiali, l'elettorato passivo spetta esclusivamente agli studenti che alla data di pubblicazione degli elenchi risultino iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea e di laurea magistrale. Sono esclusi dall'elettorato passivo gli studenti condannati a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.

2.5 Pubblicazione degli elenchi dell'elettorato

In data **6 maggio 2013**, gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo sono pubblicati nel sito istituzionale dell'Ateneo a cura della Commissione di cui al precedente paragrafo 2.2.

L'elencazione, ordinata alfabeticamente per cognome, deve recare accanto a ciascun nome il numero d'ordine progressivo.

Avverso gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo gli interessati possono proporre ricorso alla Commissione elettorale fino al quarto giorno antecedente la data delle elezioni.

La Commissione decide motivatamente nei tre giorni successivi, con pubblicazione della decisione nel sito istituzionale dell'Ateneo.

2.6 Formazione e presentazione delle liste e candidature

Le elezioni si svolgono sulla base di candidature ufficiali presentate mediante liste tra loro concorrenti per ciascuno dei costituenti organi collegiali.

Ciascuna lista può comprendere:

- a) massimo due candidati per il Senato Accademico
- b) massimo un candidato per il Consiglio di Amministrazione
- c) massimo un candidato per il Nucleo di Valutazione

La lista dei candidati, contraddistinta da un simbolo o logo e/o da una denominazione o sigla, è depositata dal presentatore di lista.

Il presentatore di lista, in possesso dei requisiti dell'elettorato attivo, è il primo sottoscrittore della lista medesima, ne è considerato il rappresentante ufficiale e non può essere candidato. Egli effettua e riceve, per conto della lista, tutte le comunicazioni e gli atti previsti e può segnalare un elettore quale rappresentante di lista che presenzi presso il Seggio.

La lista deve essere corredata dalle firme di sostegno di 5 (cinque) sottoscrittori, incluso il presentatore di lista, in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo, che non siano candidati, né sottoscrittori di altre liste per il medesimo organo collegiale.

Il presentatore di lista entro e non oltre le ore 12:00 del giorno **14 maggio 2013**, provvede a consegnare la lista dei candidati presso il "Servizio Organi Collegiali, Elezioni, N.d.V., Statistiche" dell'Ateneo,



aperto tutti i giorni dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Il presentatore di lista, munito di un documento di identità, all'atto della consegna della lista, è tenuto a depositare, debitamente compilati, appositi moduli, differenziati per ciascuno dei costituenti organi collegiali e forniti dal sopra detto Servizio, nei quali siano indicati:

- a) una sigla, acronimo o breve denominazione atti ad identificare la lista; qualora la lista sia individuata mediante un simbolo grafico la stessa dovrà essere accompagnata anche da un supporto informatico
- b) il proprio nominativo (cognome e nome) con l'indicazione, pena l'esclusione, del luogo e della data di nascita, del corso di studio cui è regolarmente iscritto e del numero di matricola, nonché del recapito personale per eventuali comunicazioni
- c) i nominativi (cognome e nome) del candidato o dei candidati con l'indicazione per ciascuno, pena l'esclusione, del luogo e della data di nascita, del corso di studio, del numero di matricola. Nella lista i candidati devono essere contrassegnati con numeri arabi progressivi al fine di determinare l'ordine di precedenza in caso di parità dei voti
- d) la dichiarazione di accettazione della candidatura, sottoscritta da ciascun candidato (con allegata fotocopia di un documento d'identità in corso di validità): la firma del candidato è resa autentica dal presentatore della lista stessa e quella del presentatore è resa autentica a cura del Responsabile del "Servizio Segreteria Studenti"
- e) l'autocertificazione attestante il godimento dei diritti politici sottoscritta da ciascun candidato
- f) l'elenco di coloro che sostengono la lista con la relativa sottoscrizione e con l'indicazione del cognome e nome, del luogo e della data di nascita, del corso di studio di appartenenza e del numero di matricola. L'autenticità delle sottoscrizioni è attestata sempre dal Responsabile del "Servizio Segreteria Studenti".

Le liste dei candidati, distinte da relativa denominazione o sigla o simbolo grafico, che risultino accertate dalla Commissione Elettorale, sono elencate secondo l'ordine di presentazione e pubblicate nel sito istituzionale dell'Ateneo il **15 maggio 2013**.

2.7 Propaganda elettorale

La propaganda elettorale può aver luogo nei locali universitari unicamente nei luoghi e negli spazi assegnati dall'Amministrazione a tale scopo, a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione degli elenchi fino alle ore 24:00 del secondo giorno antecedente a quello della votazione.

Le eventuali violazioni sono accertate a cura della Commissione Elettorale, che qualora verifichi responsabilità a carico di soggetti riconducibili all'Università trasmette gli atti ai competenti organi per l'esercizio di un'azione disciplinare. Solo in caso di violazioni di estrema gravità la Commissione potrà sanzionare il comportamento in violazione attraverso l'esclusione di un candidato o di una intera lista.

Nel giorno della votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale nell'ambito della sede del Seggio e nelle immediate vicinanze intese come spazi universitari.

2.8 Adempimenti preliminari

Il giorno antecedente lo svolgimento delle elezioni, i componenti del Seggio elettorale unico sono convocati, a cura della Commissione elettorale, presso il Campus Universitario di Via Carlo Manuali (già Via XIV Settembre), per procedere alla costituzione del Seggio ed agli adempimenti preliminari. Nel caso in cui l'insediamento non sia possibile in tale giorno, il Seggio si costituisce, su convocazione del Presidente, nello stesso giorno delle votazioni con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio delle operazioni elettorali.

Il Presidente del Seggio procede alla verifica del materiale elettorale occorrente, nonché all'espletamento degli atti necessari alle operazioni di voto.

In particolare devono essere resi disponibili:

- a) schede elettorali in congruo numero e di colore differenziato per ciascuno dei costituenti organi collegiali



- b) elenco degli elettori ammessi alla votazione per la registrazione dei votanti
- c) liste dei candidati ai costituenti Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di valutazione, distinte da relativa denominazione o sigla o simbolo grafico, elencate secondo l'ordine di presentazione
- d) urne per la raccolta delle schede votate.

Gli elenchi degli elettori, le liste, nonché le schede elettorali devono essere autenticate prima dell'inizio della votazione, mediante apposizione del timbro dell'Università e della sigla del Presidente del Seggio.

L'eventuale regolarizzazione della composizione del Seggio deve avvenire prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Le operazioni svolte dal Seggio, sia nella fase preliminare, sia nelle fasi delle votazioni e dello scrutinio, devono essere riportate in un verbale, redatto a cura del Segretario del Seggio.

2.9 Modalità di votazione

Le operazioni di voto hanno inizio e termine nelle ore indicate nel precedente paragrafo 2.1. Sono ammessi al voto gli elettori che, al momento di chiusura del seggio, si trovino nei locali dello stesso.

Nei giorni e negli orari fissati, il Presidente del Seggio, dichiarata aperta la votazione, consegna all'elettore - previa sua identificazione e apposizione della firma nell'apposito elenco dei votanti - le schede relative a ciascuno dei costituenti organi collegiali.

Sono ammessi a votare gli studenti inseriti nell'elenco degli elettori, nonché coloro che, non compresi in tale elenco, si presentino a votare muniti di autocertificazione di regolare iscrizione, che sarà immediatamente accertata a cura del Seggio presso la Segreteria Studenti. L'elettore, sprovvisto di documento di riconoscimento, potrà comunque essere ammesso al voto se riconosciuto da uno dei componenti del Seggio.

Il voto è personale e segreto.

Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel costituendo Senato Accademico, ciascun elettore può esprimere un solo voto di lista e massimo una preferenza per uno dei candidati della stessa lista.

Per l'elezione del rappresentante degli studenti nel costituendo Consiglio di Amministrazione, ciascun elettore può esprimere un solo voto di lista e l'eventuale preferenza per l'unico candidato della stessa lista.

Per l'elezione del rappresentante degli studenti nel costituendo Nucleo di Valutazione, ciascun elettore può esprimere un solo voto di lista e l'eventuale preferenza per l'unico candidato della stessa lista.

Effettuata la votazione, le schede, opportunamente ripiegate, vengono introdotte nelle rispettive urne.

2.10 Consegna di nuove schede, annullamento, mancata consegna

L'elettore ha diritto alla consegna di una seconda scheda, in sostituzione di quella consegnatagli, nei seguenti casi:

- a) quando accerti che nella prima scheda sono presenti caratteristiche tali da consentire la successiva identificazione del voto
- b) quando affermi di aver errato nell'attribuzione del voto.

Una scheda votata deve essere annullata:

- a) quando l'elettore, una volta espresso il voto, venga meno all'obbligo della segretezza del voto medesimo mostrando la scheda aperta
- b) quando il Presidente, all'atto di inserire la scheda nell'urna, accerti che la stessa sia strappata, segnata o altrimenti riconoscibile dall'esterno.

La scheda deteriorata, errata o annullata non può essere inserita nell'urna; timbrata sul retro e firmata da almeno due componenti del Seggio, essa deve essere chiusa in una busta sigillata.



Le operazioni di cui sopra sono effettuate su insindacabile giudizio del Presidente del Seggio. Gli scrutatori possono comunque richiedere che le loro osservazioni in merito siano trascritte nel processo verbale della votazione.

Qualora l'elettore non restituisca al Presidente la scheda consegnatagli, non può essere nuovamente ammesso al voto.

2.11 Quorum per la validità delle elezioni

Per la validità delle votazioni è necessario che partecipino alle stesse almeno il 5% degli aventi diritto al voto.

2.12 Operazioni di scrutinio

Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali, alla presenza della Commissione Elettorale, il Presidente del Seggio apre lo scrutinio. Possono assistere allo scrutinio gli eventuali rappresentanti di lista e tutti gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo, senza facoltà di intervento e sotto l'autorità del Presidente. Nel caso di turbativa delle operazioni il Presidente provvede a far allontanare i responsabili, ovvero, se del caso, ad interrompere lo scrutinio.

Preliminarmente, il Presidente provvede a chiudere in busta sigillata tutti gli atti della votazione non necessari per lo scrutinio. Il Presidente provvede altresì a chiudere in distinte buste sigillate tutti gli atti relativi alle votazioni che verranno scrutinate successivamente e a sigillare le relative urne.

Sono nulle le schede:

- che non siano quelle predisposte dall'Amministrazione universitaria o che, comunque, siano prive del timbro e/o della firma del Presidente del Seggio
- che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto farsi riconoscere
- che contengano voti espressi in modo equivoco
- che contengano voti espressi a favore di più liste
- che contengano preferenze per candidati non compresi nella lista votata
- in cui non sia espresso il voto di lista ma solo la preferenza per candidati non compresi nella lista.

Sono comunque validi i voti di lista:

- espressi senza apposizione di segni sul simbolo di lista, ma soltanto attraverso l'espressione della preferenza per un candidato di quella lista
- cui non si accompagni alcun voto di preferenza
- cui si accompagni un numero di preferenze inferiore a quello astrattamente previsto
- cui si accompagnino più voti di preferenza di quanti sia ammesso esprimerne.

In caso di voti di lista validamente espressi, sono nulli i voti di preferenza:

- riferiti a un candidato designato in modo tale da non poterlo distinguere da un altro candidato della stessa lista
- espressi in numero superiore a quello ammesso.

Ciascuno scrutatore ha il diritto di contestare l'assegnazione del voto, qualora si trovi in disaccordo con il Presidente. Se non viene trovato un accordo in via breve, la contestazione viene verbalizzata e la scheda contestata viene provvisoriamente assegnata secondo la determinazione assunta dal Presidente, mentre il giudizio finale sarà adottato dalla Commissione Elettorale entro 2 (due) giorni dallo svolgimento delle elezioni.

Il Segretario provvede a tenere il conto dei risultati dello scrutinio su apposite tabelle.

Terminato lo scrutinio il Presidente provvede a riporre gli atti relativi in una busta sigillata curando personalmente la consegna dell'intera documentazione al Presidente della Commissione Elettorale.



2.13 Verifica e proclamazione dei risultati

Immediatamente dopo la chiusura dello scrutinio, la Commissione elettorale provvede ad accertare i risultati delle elezioni sulla base del verbale e, se necessario, degli atti della votazione. I risultati sono comunicati immediatamente al Rettore, che li proclama con proprio decreto. Vengono proclamati eletti:

- a) per la rappresentanza degli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale nel costituendo Senato Accademico:
 - il candidato appartenente alla lista più votata che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati della lista stessa
 - il candidato più votato appartenente alla seconda lista che abbia ottenuto almeno il 20% del totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste. Qualora tale percentuale non venga riscontrata, risulta eletto il candidato collocatosi secondo nella lista più votata.
- b) per la rappresentanza degli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale nel costituendo Consiglio di Amministrazione:
 - il candidato della lista più votata
- c) per la rappresentanza degli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale nel costituendo Nucleo di Valutazione:
 - il candidato della lista più votata.

A parità di numero di preferenze è eletto lo studente meno anziano nel curriculum di studi universitari.

Il decreto di proclamazione degli eletti è pubblicato nel sito istituzionale dell'Ateneo.

2.14 Nomina degli eletti

La nomina degli eletti rispettivamente nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Nucleo di Valutazione ha decorrenza dalla data del decreto rettorale di costituzione di ciascuno dei predetti Organi Collegiali.

Il Rettore
f.to prof. Giovanni Paciullo